

Caro Pasquale, dall'elenco dei relatori e dai nomi di alcuni dei qualificati partecipanti alla tavola rotonda che si terrà il prossimo 24/03/2018 ricavo che certamente fruirai di apporti ben più accreditati del mio. Intervengo comunque con queste brevi note per dare atto, anzitutto, di come il CAI, gli Istruttori e le Guide svolgano, anche attraverso corsi di introduzione e di perfezionamento, un lavoro assiduo di prevenzione. La nozione dei "pericoli in montagna" costituisce da sempre (ricordo ancora le entusiasmanti lezioni tenute sul tema, allo Yarkun, da Andrea Bafile) uno degli argomenti sviscerati imprescindibilmente nei corsi.

E' chiaro pure, però, che da un lato anche il più preparato degli alpinisti non si sottrae del tutto ai rischi della sua attività e che dall'altro non tutti i frequentatori della montagna possono dirsi veramente addetti ai lavori.

Il Sindaco, dunque, deve tener conto anche di questi fattori ed esercitare, se occorre, il potere di emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente.

Ma nell'esercizio di tale potere il Sindaco incontra dei limiti, giacché è necessario, anzitutto, che sussistano i presupposti della straordinarietà e dell'urgenza.

Una o più nevicate, per abbondanti che siano, potranno integrare una fattispecie del genere e giustificare i divieti?

Io credo che la decisione, discrezionale, non potrà esser fondata su semplici supposizioni, che siano del Sindaco o di persone non qualificate tecnicamente, essendo invece necessari "accertamenti istruttori approfonditi e idonei a comprovare l'effettiva sussistenza di una situazione di pericolo" (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 21/01/2009, n. 71). Ecco perché bisognerebbe riferirsi, per la prevenzione in montagna, alle valutazioni di un organo tecnico che possa peraltro esprimersi in modo assolutamente tempestivo.

In difetto dei presupposti c'è il rischio che le ordinanze contingibili e urgenti diventino una sorta di falsa rassicurazione che l'Amministratore fornisce a se stesso: se capitasse qualcosa io sarei comunque esentato da responsabilità giacché quell'attività io l'avevo vietata!

Non funziona così, a mio parere, perché;

a) se il pericolo fosse reale e rilevante al Sindaco non basterebbe "emanare" l'ordinanza, dovendo egli anche assicurarne l'osservanza mediante organizzazione e mezzi adeguati;

b) se invece il pericolo non fosse reale e rilevante il Sindaco, con l'ordinanza, commetterebbe probabilmente un reato: "Integra il reato di abuso di ufficio il rilascio da parte del Sindaco di ordinanza contingibile e urgente in assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere extra ordinem" (Trib. Taranto, 17/06/1999).

Peraltro, il potere del Sindaco attiene a situazioni "contingibili", che per definizione hanno carattere temporaneo, sicché ciò che dovrebbe caratterizzare quelle ordinanze è la non definitività dei provvedimenti emessi.

E dato che non si giustifica il permanere di un divieto quando di fatto è cessato il pericolo, ecco che il Sindaco potrebbe forse esser chiamato nuovamente a rispondere in sede penale anche per l'omessa revoca del provvedimento.

Fin qui il mio piccolo contributo, della cui verosimile indagatezza anticipatamente mi scuso sottolineando soltanto ancora una cosa, peraltro tutta da verificare: l'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, demanda al Prefetto la possibilità di nominare un commissario "ad acta" per l'adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati al sindaco e "L'intervento commissariale può essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell'adozione di ogni "contrarius actus" rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal sindaco...collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 8, del T.U. n. 267/2000" (Cons. Stato, Sez. VI, 05/04/2007, n. 1551).

Quindi se i Sindaci, cessato il pericolo, non provvedessero alle revoche, si potrebbero forse sollecitare misure sostitutive.

Con amicizia,

Luigi Avv. Cianciusi